C.F. 80012000826
P. I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

SERVIZIO I
Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
Viale Regione Siciliana n. 2194 - 90135 Palermo
Tel.091-7073330- fax 091-7073470
e-mail: servizio1.fp@regione.sicilia.it

Inviata tramite PEC

P.G. n. 57509 /

29 APR. 2014

OGGETTO: Attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. 2013/2016. Paragrafo 4.7. Attività Successive alla Cessazione dal Servizio.(Pantouflage Revolvingdoors) - Direttiva

	Ai	Referenti per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
	Agli	Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori
	Ai	Dirigenti dei Servizi Gestione Giuridica e Gestione Economica del Comando del Corpo Forestale
	All'	Area Affari Generali del Dipartimento Funzione Pubblica
	Ai	Servizi Gestione Giuridica del Personale del Dipartimento Funzione Pubblica
	Al	Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione
	All'	Servizio 4 Innovazione, Modernizzazione e Gestione Integrata delle banche dati
	Ai	Responsabili del Procedimento di Pubblicazione dei Contenuti sui Siti Istituzionali dei Dipartimenti e degli Uffici equiparati
	All'	Ufficio per le Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni Regionali
	Al	Webmaster del Sito Istituzionale della Regione Siciliana
E, p.c.	All'	On.le Presidente della Regione Sicilia
	All'	Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

LORO SEDE

Il comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla legge 190/2012 con l'art.1, comma 42 lettera l) dispone che "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri ....".

Costituisce particolare novità l'introduzione, tramite il comma 16 ter, di un divieto che si estende oltre i limiti temporali del rapporto di lavoro e la cui finalità consiste nel contenere il rischio di situazioni di corruzione, connesse all'impiego del dipendente, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il legislatore ha inteso chiaramente scoraggiare l'illecito comportamento del dipendente che, esercitando funzioni autoritative o negoziali possa sfruttare il suo potere all'interno dell'amministrazione per precostituirsi situazioni vantaggiose, tramite accordi fraudolenti, al fine di ottenere, una volta cessato il rapporto di lavoro con la P.A. un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui viene in contatto nell'esercizio delle sue funzioni.

Riguardo ai motivi di cessazione dal servizio, è da ritenere che le disposizioni di cui sopra valgano qualunque sia la causa di cessazione e, pertanto, anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione.

Con riguardo ai soggetti destinatari del suddetto divieto, l'art.21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39, amplia la platea dei destinatari in quanto dispone che, ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16 ter dell'art.53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al predetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo e che tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto sono nulli. È, inoltre, vietato ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni. È infine prevista la restituzione obbligatoria dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Con la presente, in conformità a quanto indicato al paragrafo 4.7 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, predisposto dall'amministrazione regionale, si intende di seguito indicare le misure da adottare e gli adempimenti da assolvere al fine di disciplinare e realizzare, tramite atti concreti, l'osservanza delle disposizioni di cui sopra:

a) all'atto dell'assunzione del personale, nel relativo contratto individuale di lavoro dovrà essere inserita la seguente clausola: " Ove negli ultimi tre anni di servizio il dipendente eserciti poteri autoritativi o negoziali, è fatto divieto allo stesso, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri ".

b) nel caso di conferimento di incarichi che prevedano l'esercizio dei sopra citati poteri a soggetti anche esterni all'amministrazione, con rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo, dovrà essere inserita una clausola con la quale si preveda che il soggetto cui si conferisce l'incarico, nei tre anni successivi alla cessazione dello stesso, non potrà svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitigli con l'incarico.

c) nei decreti di risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà essere disposto che "qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri"

d) nei bandi gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici anche mediante procedura negoziata sussiste l'obbligo di inserire una apposita clausola che impedisca la partecipazione (condizione soggettiva) ai soggetti che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima pubblica amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Esemplificativamente, in tali atti, deve essere prevista tra le dichiarazioni da rendere ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, anche la seguente: "dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013";
analogamente, in tutti i contratti d'appalto deve essere inserita la seguente clausola: "Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario sottoscrivendo il presente contratto- attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi *o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti*".

e) l'amministrazione deve agire in giudizio, per ottenere il risarcimento del danno, nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001.

Il mancato adempimento delle superiori prescrizioni determina le seguenti sanzioni:

1) sanzioni sull'atto:
i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

2) sanzioni sui soggetti:
i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrarre con l'amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo.

Nella considerazione della importanza della presente direttiva si invitano tutti i referenti dell'anticorruzione a darne la massima diffusione tra tutti i dipendenti dell'amministrazione.

I responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti di ogni dipartimento regionale e degli uffici equiparati avranno cura di pubblicare la presente direttiva nella pagina web di ogni sito istituzionale.

La presente direttiva è altresì inviata all'Ufficio Attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali e l'Attività Informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali affinché venga definito il sistema informatico di ricezione delle segnalazioni.

Al fine di darne la massima diffusione possibile il web master è incaricato di pubblicare la direttiva sul sito istituzionale della Regione nella sezione "novità" del link amministrazione trasparente.

Il Servizio 5 Trasparenza e Semplificazione del Dipartimento della Funzione pubblica e del personale curerà il monitoraggio delle attività poste in essere da ogni ufficio regionale nell'esecuzione della presente che viene, altresì, trasmessa per opportuna conoscenza all'On.le Presidente della Regione ed all'Assessore Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M. Grazia Giuffrida)

IL DIRIGENTE GENERALE
Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
(L. Giammanco)